

## STATUTO

### **Art. 1 Denominazione e sede**

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e in quanto compatibile con il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione una associazione culturale avente la seguente denominazione:

**Associazione WineThAnk – ETS** Ente del terzo settore con sede legale in Roma, Via Ovidio n.32.

Per l'esercizio della sua attività l'associazione potrà avvalersi di uffici periferici e sedi secondarie su decisione del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. L'associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

### **Art. 2 Caratteri dell'Associazione**

L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro. L'Associazione è apartitica.

L'Associazione adotta come riferimento legislativo la Legge Regionale 22/99 e la Legge 383/00 e il D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

### **Art. 3 Durata**

L'associazione è costituita senza limitazioni di durata.

### **Art. 4 Oggetto**

L'associazione ha carattere volontario e democratico ed è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità di utilità sociali ed ha per scopo specifico l'attuazione di tutte le iniziative volte ad approfondire lo studio e l'applicazione delle materie relative al diritto agroalimentare e vitivinicolo in ambito nazionale, europeo ed internazionale, delle materie relative al marketing, la comunicazione, l'export management, le tecnologie blockchain ed NFT applicate al vino, il turismo delle aziende agroalimentari e vitivinicole nonché l'assistenza, la preparazione e la diretta partecipazione a bandi europei, regionali e nazionali tesi all'ottenimento di finanziamenti e/o sovvenzioni. L'Associazione svolgerà attività di formazione e di approfondimento giuridico e legislativo della materia agroalimentare e vitivinicola e fornirà tutte le relative informazioni agli

## Allegato A

iscritti dell'associazione. L'Associazione potrà svolgere ogni attività concernente l'attuazione dei propri scopi e dunque

Essa potrà, tra l'altro:

- a) promuovere ed organizzare corsi di formazione e di aggiornamento in tema di diritto vitivinicolo, agroalimentare, wine export management, wine marketing, wine communication, tecnologie blockchain ed NFT applicate al vino ed al cibo, enoturismo, enogastronomia, food, salute ed aspetti nutrizionali, economia circolare e sostenibilità ambientale economica e sociale nonché progettazione per l'ottenimento di fondi e sovvenzioni in campo regionale, nazionale, europeo e sovranazionali;
- b) promuovere e realizzare iniziative di approfondimento scientifico in materie di particolare interesse per il comparto agroalimentare e vitivinicolo anche mediante pubblicazioni teorico-pratiche;
- c) attuare tutte le iniziative di informazione utili alla categoria, alle istituzioni ed alla pubblica opinione, anche mediante studi e ricerche;
- d) svolgere ricerche e organizzare seminari di studio;
- e) finanziare programmi di ricerca di studiosi singoli o associati, italiani o stranieri;
- f) promuovere e organizzare forme di comunicazione, di dibattito e di confronto culturale sui temi di proprio specifico interesse;
- g) partecipare, anche attraverso contratti e rapporti associativi, ad iniziative con Università pubbliche e private o altri organismi pubblici o privati italiani e stranieri per progetti culturali, formativi, informativi, di ricerca e di studio; favorire forme di scambio tra esperti della materia agroalimentare e vitivinicola in sede nazionale, comunitaria e internazionale;
- h) promuovere attività di approfondimento del marketing e della comunicazione del vino e del food nonché, l'attività di esportazione dei prodotti agroalimentari italiani e l'attività agri ed enoturistica;
- i) promuovere ed organizzare ai fini didattici ogni altra forma di attività di alto livello scientifico e culturale che rientri nelle finalità e negli scopi della stessa;

- j) promuovere e sostenere mediante convegni, incontri di studio, soggiorni di lavoro, borse di studio, pubblicazioni, tutte le attività di contenuto scientifico e culturale che possano contribuire alle finalità dell'associazione stessa;
- k) promuovere le aziende vitivinicole ed il made in Italy del comparto agroalimentare all'estero anche attraverso la partecipazione a fiere nazionali ed internazionali;
- l) Costituirsi parte civile nei processi penali a tutela delle Associazioni di categoria laddove l'Associazione riconoscesse una forma di tutela nell'intervento di costituzione, costituirsi anche nei processi civili, amministrativi e tributari.
- m) nel perseguimento dei suoi fini l'associazione potrà avvalersi della collaborazione degli Avvocati e degli altri professionisti ed imprenditori iscritti all'Associazione che abbiano expertise nei settori agroalimentare e vitivinicolo,

#### **Art.5 Attività strumentali, accessorie e connesse**

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'associazione medesima; l'associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, partecipare e concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;

- f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
- g) L'associazione potrà anche compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, di investimento, che siano strettamente strumentali al conseguimento dello scopo dell'associazione medesima.
- h) L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.
- i) Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci.
- j) Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati.

**Art.6 Il patrimonio dell'associazione è costituito:**

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori, dagli aderenti o da altri a tale scopo, sia una tantum che a carattere continuativo;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'associazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- da eventuali contributi, anche nelle forme di finanziamenti e/o sovvenzioni, dello Stato, dell'Unione Europea, di enti nazionali, anche territoriali, sovranazionali o di privati.
- Gli investimenti del patrimonio dovranno essere effettuati in forme non soggette a rischio.

**Art. 7 Fondo di gestione**

Il fondo di gestione dell'associazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'associazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi e dalle quote associative dei fondatori e degli aderenti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- dai fondi destinati dall'Unione Europea alle attività di formazione e alle altre attività dell'associazione;

Le rendite e le risorse dell'associazione saranno impiegate per il funzionamento dell'associazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

La gestione dell'associazione dovrà in ogni caso assicurare la integrità economica del patrimonio.

#### **Art. 8 Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Entro il trenta ottobre di ogni anno il Consiglio direttivo approva il bilancio economico di previsione per l'anno successivo ed entro il trenta aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

I bilanci devono essere accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione.

Gli organi dell'associazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero il potenziamento delle attività dell'associazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E'vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

## **Art. 9 Composizione**

All'Associazione possono essere ammesse tutte le persone fisiche, società di capitali, associazioni, fondazioni che ne condividono i principi e gli scopi ed in particolare:

L'associazione è composta da:

- a) soci fondatori
- b) soci ordinari
- c) soci onorari
- d) soci sostenitori.

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione sia persone fisiche, in numero non inferiore a tre, che associazioni, fondazioni, società di capitali, consorzi ed aziende

Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso all'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione

E' inoltre prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Sono soci fondatori tutti coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

Possono divenire fondatori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti od altre istituzioni, anche aventi sede all'estero, che contribuiscano al patrimonio, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio Direttivo stesso ai sensi del presente statuto.

La nomina a fondatore viene deliberata ad unanimità dai fondatori a quel momento esistenti.

I soci ordinari sono coloro che prestano la loro opera per il conseguimento degli scopi sociali.

Essi sono tenuti al versamento di una quota annuale, fissata dal Consiglio Direttivo, che verrà devoluta all'attività dell'Associazione.

## Allegato A

Ciascun socio ordinario deve essere presentato da almeno due soci fondatori i quali sottopongono la sua candidatura al Consiglio Direttivo che si pronuncia, con delibera motivata, sulla loro ammissione.

Contro la delibera del Consiglio Direttivo che respinge la candidatura, è ammesso ricorso all'Assemblea.

I soci sostenitori sono persone od enti che desiderano prendere parte all'Associazione.

Essi sono tenuti al versamento di una quota annuale, fissata dal Consiglio Direttivo, che verrà devoluta all'attività dell'Associazione.

La qualifica di socio sostenitore si acquisisce e si mantiene a seguito del versamento della quota annuale.

Sono soci onorari di diritto gli ex presidenti dell'Associazione e coloro che verranno designati dal Consiglio Direttivo, tra i soggetti che abbiano acquisito speciali benemerienze verso l'Associazione.

La loro ammissione è approvata dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di Socio si perde a seguito di dimissioni, che dovranno essere presentate al Presidente dell'Associazione e al direttivo con lettera raccomandata e/o via PEC, per esclusione o per causa di morte.

La suddetta qualifica si perde, per i soci sostenitori in caso di mancato pagamento della quota annuale, per tutti i soci, a seguito di decadenza e nel caso si commettano azioni ritenute contrarie ai fini dell'Associazione o atti indegni secondo le leggi vigenti.

La decadenza viene dichiarata:

dai soci fondatori nel caso di soci fondatori, dal Consiglio Direttivo nel caso di soci ordinari nominati dal Consiglio Direttivo stesso, dall'Assemblea nel caso di soci sostenitori o onorari e nel caso di soci ordinari nominati dall'Assemblea stessa.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso in cui il socio non versi la quota associativa annuale, consentendo facoltà di replica.

## Allegato A

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa e non potranno chiedere la liquidazione o il rimborso della quota apportata all'associazione a titolo di patrimonio in sede di costituzione e in genere nei periodi successivi.

### **Art. 10 Diritti e Doveri dei Soci**

Gli associati hanno diritto di:

eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;

partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

concorrere all'elaborazione ed approvare il programma delle attività;

essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate se autorizzate preventivamente dal Consiglio;

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

I soci sono tenuti:

all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

al pagamento nei termini della quota associativa. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

### **Art. 11 Quote Associative**

I soci fondatori, ordinari e sostenitori sono tenuti al versamento delle quote associative e di iscrizione nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

## Allegato A

La quota di iscrizione dei soci ordinari e sostenitori è dovuta all'atto dell'iscrizione ed annualmente e dai soci fondatori all'atto della costituzione.

I soci ordinari e volontari devono versare la quota associativa annualmente pena la decadenza ai sensi dell'articolo precedente.

### **Art. 12 Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea;

Il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Segretario/tesoriere

### **Art. 13 Assemblea**

L'Assemblea è composta dai soci fondatori e da tutti gli altri soci. I soci possono farsi rappresentare da un altro socio mediante il conferimento di una delega scritta. Ogni socio non può rappresentare in Assemblea più di un altro socio.

L'Assemblea delibera sulle linee generali dell'attività che l'Associazione deve porre in essere per il raggiungimento dello scopo istituzionale e può formulare suggerimenti e pareri sull'attività dell'Associazione. Deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il mese di settembre per esaminare e formulare un parere, sul bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, sul bilancio preventivo relativo all'esercizio in corso e sulle relazioni del Consiglio Direttivo ad esse allegate.

In tale occasione verrà sottoposto al suo esame anche un rendiconto avente ad oggetto:

l'andamento degli studi già intrapresi dall'Associazione e gli sviluppi previsti per ciascuno di essi;

i nuovi studi che si prevede avviare nell'esercizio seguente.

Spetta, inoltre all'Assemblea l'approvazione dei Regolamenti generali predisposti dal Comitato Scientifico in relazione alle modalità di svolgimento degli studi.

Spetta infine all'Assemblea l'accettazione finale dei soci ordinari, in caso di ricorso contro la delibera del Consiglio Direttivo che respinge la candidatura di un socio ordinario.

L'Assemblea ha inoltre le seguenti competenze inderogabili:

nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti;

approva il bilancio di esercizio;  
delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;  
delibera sull'ammissione ed esclusione degli associati;  
delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;  
approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;  
delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;  
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

#### **Art. 14 Modalità di convocazione e funzionamento**

L'Assemblea si riunisce su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo, o su istanza di almeno un terzo dei soci e, comunque, almeno una volta l'anno.

L'avviso di convocazione deve essere inoltrato senza obbligo di forma, purchè con mezzi idonei, anche in forma elettronica (e mail), almeno sei giorni prima del giorno fissato per l'adunanza a tutti i partecipanti ed ai membri degli organi istituzionali e deve contenere l'ordine del giorno, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza stessa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in caso di sua assenza dal Vice Presidente o, nel caso di assenza di entrambi, dal Segretario Generale.

L'Assemblea nomina un segretario tra i soci presenti che redige un verbale dell'adunanza e lo sottoscrive innanzi al Presidente della seduta.

#### **Art. 15 Assemblea Ordinaria**

L'assemblea ordinaria validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà +1 degli associati aderenti aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà +1 degli associati presenti e/ o rappresentati.

L'assemblea delega il Consiglio Direttivo di compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.

Le deliberazioni assembleari devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea.

#### **Art. 16 Assemblea Straordinaria**

La convocazione dell'assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste per l'assemblea ordinaria. L'assemblea straordinaria delibera:

le modifiche allo statuto, con la presenza, in proprio o per delega, di  $\frac{2}{3}$  dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;

la trasformazione, la fusione o la cessione dell'associazione, con la presenza, in proprio o per delega, di  $\frac{2}{3}$  dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti.

lo scioglimento dell'associazione la devoluzione del patrimonio col voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  dei soci aderenti.

#### **Art. 17 Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si compone da cinque a sette membri, secondo le determinazioni dell'Assemblea che procede alla nomina dei membri eccedenti il numero di soci fondatori che di esso fanno parte a vita.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione e il funzionamento dell'Associazione senza esclusioni di sorta. Il Consiglio Direttivo può delegare parte o tutti i suoi poteri al Presidente.

Il Consiglio Direttivo nomina anche un vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di suo impedimento o assenza, un Segretario ed un Tesoriere.

I membri del Consiglio Direttivo, esclusi i soci fondatori che ne fanno parte a vita, durano in carica due anni e possono essere rieletti fino a un massimo di due mandati consecutivi.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza semplice e in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda almeno dalla maggioranza dei componenti.

## Allegato A

La convocazione va diramata almeno cinque giorni di anticipo anche per e-mail e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo o la data e l'orario della seduta.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti dal segretario sottoscritti dallo stesso ed a chi ha preceduto la riunione, vengono conservati agli atti. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Tesoriere possono aprire conti correnti bancari in nome e per conto dell'Associazione e tutti sono, disgiuntamente e/o congiuntamente autorizzati ad operare sugli stessi.

### **Art. 18 Presidente**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea in sede di atto costitutivo e successivamente dall'assemblea a maggioranza.

Il Presidente ha il compito di convocare l'assemblea, il Consiglio Direttivo e porre in esecuzione ogni delibera dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impossibilità ad operare le funzioni del Presidente possono essere esercitate dal Vice Presidente.

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

### **Art. 19 Libri sociali obbligatori**

L'associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

- a) il libro degli associati
- b) il registro dei volontari, che svolgono l'attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- e) il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, laddove costituito.

### **Art. 20 Comitato scientifico**

## Allegato A

Il Comitato scientifico è composto da membri scelti, fino ad un massimo di sette, dal Consiglio Direttivo tra eminenti personalità del diritto, della cultura, dell'economia, della società civile, e comunque esperti dei settori di attività dell'associazione, essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati più volte.

Le cariche di componente del Comitato scientifico e del Consiglio direttivo sono incompatibili.

Il Comitato scientifico:

coadiuva il Consiglio direttivo nella predisposizione dei programmi di attività dell'associazione esprimendo il proprio parere sulle iniziative di rilievo dell'associazione;

propone iniziative culturali, di ricerca e di formazione e cura la collaborazione con esperti, centri di ricerca e di studi, imprese, istituzioni pubbliche e private;

svolge su richiesta del Consiglio Direttivo, attività di alta consulenza sui programmi dell'associazione, fornendo pareri ed assicurando il collegamento fra l'attività dell'associazione e le voci più autorevoli della cultura giuridica e sociale nei settori entro i quali si esplica l'attività dell'associazione.

Svolge ogni altro incarico ad esso affidato dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 21 Il patrimonio e le entrate**

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento allo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi e sovvenzioni dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria dunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- con la costituzione di parte civile nei processi penali in difesa delle vittime di reato;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

## Allegato A

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo.

Contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'Associazione costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Art. 22 Bilancio**

L'anno sociale finanziario ha inizio il 01 gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a Euro 220.000,00 potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa e sarà predisposto in conformità alle vigenti disposizioni.

Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti l'adunanza per poter essere consultati da ogni associato. Il rendiconto approvato dall'assemblea e depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

### **Art. 23 Organo di controllo**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o su base volontaristica.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, è preferibile che vengano scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2 dell'art. 2397 del Codice Civile e comunque devono avere competenze economiche e giuridiche comprovate. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

#### **Art. 24 Revisione Legale dei conti**

Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### **Art. 25 Divieto di distribuzione degli utili**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 26 Bilancio di esercizio e Bilancio sociale**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno secondo le previsioni di cui agli artt. 13 e 14 del Codice del Terzo Settore.

Esso è disposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Se i limiti di cui agli artt. 13 e 14 del Codice del Terzo Settore dovessero essere modificati da disposizioni legislative, l'organo amministrativo senza dover cambiare lo Statuto o attendere di cambiarlo, si conformerà ai nuovi limiti per la redazione dei bilanci e prospetti informativi.

**Art. 27 Lavoratori**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

**Art. 28 Scioglimento**

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzio Settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo e comunque ad enti che svolgono attività no profit.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i propri associati.

**Art. 29 Disposizioni Finali**

Per quanto non previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto